

# Comune di SELEGAS

Provincia del Sud Sardegna

## Area Amm.va e Socio - Culturale

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO  
ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11.  
ANNUALITA' 2020 – GENNAIO-APRILE.**

E' indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431, "*Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*", il Bando pubblico per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Politiche Sociali n. 183/75 del 30.04.2020.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- la Legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/1 del 17 Aprile 2020 ;
- la Determinazione dell'Assessorato ai Lavori Pubblici – D.G. Servizio Edilizia Residenziale n. 11278/593 del 21.04.2020;

### RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **29.05.2020** sono aperti, **per l'anno 2020 - PERIODO GENNAIO/APRILE**, i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle sole risorse regionali assegnate al "*Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione*" di cui all'art. 11 della L. 431/98 relativo alle mensilità Gennaio – Aprile 2020;

### ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda i titolari di contratto di locazione ad uso residenziale in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Avere la residenza anagrafica** nel Comune di Selegas;
2. **Essere residenti nell'alloggio** per il quale si chiede il contributo, alla data della pubblicazione del bando;
3. **Per gli immigrati** extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
4. **Essere titolari** di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Selegas ed occupata a titolo di abitazione principale o

esclusiva e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro o assoggettato al regime di canoni di edilizia agevolata. Inoltre, anche per l'anno in corso sono considerati destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del Programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

**Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

5. **Non essere titolare**, né il richiedente né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
6. **Non avere** un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

**La locazione deve:**

- ◆ **sussistere al momento della presentazione della domanda;**
- ◆ **risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;**
- ◆ **permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.**

**Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.**

## **ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti a carico IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

## **ART. 3 - LIMITE DI REDDITO PER L'ACCESSO AI BENEFICI**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- **Fascia A – ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime Inps (€ 13.392,0), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di ciascun contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14 % l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B - ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.  
L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

L'ISEE di riferimento è quello calcolato nel 2020 in base alla norma vigente.

**Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso con il reddito di cittadinanza) nel limite dell'importo del canone sostenuto.**

#### **ART. 4 - CONTRIBUTI CONCEDIBILI E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI**

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri individuati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20/1 del 17 Aprile 2020, secondo i criteri di gradualità stabiliti dall'art. 2, comma 3, del D.M. LL.PP. del 07.06.1999, e dalla Determinazione R.A.S. – Assessorato dei Lavori Pubblici , 11278/593 del 21.04.2020, nel rispetto dei limiti massimi di reddito indicati nel precedente art. 3 del bando.

**Il contributo concedibile fa riferimento esclusivamente al periodo gennaio/aprile 2020 calcolato sulla base del canone annuo.**

In ogni caso, l'ammontare del contributo da concedere **non può eccedere** la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, ed il canone considerato sopportabile in relazione al reddito ISEE del beneficiario.

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista nel canone di locazione per l'anno 2020 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo = € 3.600,00

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al precedente art. 3 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 5, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

#### **ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO**

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

**In ogni caso, per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone di locazione annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.**

Si provvederà alla predisposizione di due elenchi di beneficiari, uno per coloro che rientrano nella fascia A e uno per coloro che rientrano nella fascia B.

L'elenco provvisorio degli ammessi e non ammessi al contributo verrà approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per **15 giorni** consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi, debitamente motivati. Il Comune provvede poi alla formazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Gli elenchi definitivi sono approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

**Nel caso in cui la Regione assegni un fondo inferiore al fabbisogno rilevato, il Comune si riserva di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.**

L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi di validità del contratto di locazione e decorrerà dal **01.01.2020** o dal mese di decorrenza del contratto d'affitto stipulato successivamente a tale data e fino al **30.04.2020**. Per il calcolo dei mesi si terrà conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni.

**L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione.** Tuttavia, al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare le ricevute al Comune, lo stesso Comune può avvalersi dell'applicazione dell'ultimo periodo del co. 3 dell'art. 11 della L. 431/1998 *“i Comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore”.*

#### **ART. - 7 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE**

Al fine di poter partecipare al presente bando, i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione esclusivamente sul modulo di domanda predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune e disponibile presso:

- Sito Internet del Comune di Selegas;
- Presso il Comune mediante ritiro della modulistica situata all'ingresso dello stesso.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) copia fotostatica del contratto di locazione dell'immobile, regolarmente registrato
- 2) copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone relative alle mensilità gennaio/aprile 2020
- 3) copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D.Lgs. 23/2011, art. 3 “Cedolare secca”
- 4) ISEE 2020 o numero di Protocollo e data rilascio
- 5) per gli immigrati copia del permesso di soggiorno.

#### **ART. 8 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete della documentazione indicata all'art. 7 del presente bando, dovranno pervenire al Servizio Sociale del Comune di Selegas **entro e non oltre le ore 13.00 del 29 Maggio 2020** tramite:

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail:  
[protocollo@pec.comune.selegas.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.selegas.ca.it)
- consegna a mano in busta chiusa da inserire nella cassetta posizionata all'ingresso principale della sede comunale.

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 070 985828 int. 6 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

#### **ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà pertanto escluso dalla graduatoria.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

#### **ART. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016**

Il Comune di Selegas, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

#### **ART. - 11 NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 art. 11, Decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, e alle direttive Regionali.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Giuliana Casu